



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 26/08/CSP

**SEGNALAZIONE DEGLI ONOREVOLI MARCO PANNELLA
(ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA) E
MARCO CAPPATO (ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI) E DELLA
SIGNORA RITA BERNARDINI (RADICALI ITALIANI) NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE "RAI TRE")
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 7 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
("TELECAMERE")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 13 febbraio 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottata nella seduta del 18 dicembre 2002 e modificata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l'atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e*

X



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2006, n. 29;

VISTA la segnalazione degli Onorevoli Marco Pannella (Presidente dell’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella) e Marco Cappato (Segretario dell’Associazione Luca Coscioni), e della Signora Rita Bernardini (Segretaria dei Radicali Italiani), pervenuta in data 28 dicembre 2007 (prot. n. 76462), con la quale si assume che l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Tre*”, esercita dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., nel programma “*Telecamere*”, tra il mese di settembre 2006 e il 24 dicembre 2007 – relativamente a tematiche rispetto alle quali gli esponenti si sono segnalati per iniziative politiche di rilievo, anche a proposito di temi di grande attualità in materia di sicurezza, economia, legge finanziaria, partito democratico, immigrazione, giustizia, legge elettorale, diritti civili e laicità dello stato - su un totale di quattrocentoquattordici interventi in voce dei rappresentanti dei partiti (pari a quindici ore e otto minuti), non ha riservato alcuno spazio ai rappresentanti dei soggetti politici denunciati, il tutto in violazione delle disposizioni in materia di pluralismo politico e dei principi di obiettività, completezza ed imparzialità dell’informazione recati dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico della radiotelevisione;

VISTE le note rispettivamente in data 7 gennaio 2008 (prot. n. 345) e 11 gennaio successivo (prot. n. 1431) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con le quali sono state richieste informazioni alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Tre*”, al fine di acquisire elementi per verificare le circostanze segnalate;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., pervenuta in data 25 gennaio 2008 (prot. n. 3784), dalla quale si evince, in particolare, che:

- l’impianto argomentativo della denuncia si fonda sul presupposto che nel ciclo di trasmissioni di “*Telecamere*”, nel periodo considerato, le presenze dell’on. Boselli non debbano essere ricondotte “in quota” ai denunciati;
- le argomentazioni sviluppate nella denuncia sono del tutto analoghe a quelle prospettate dai Radicali Italiani, dall’Associazione Luca Coscioni e dall’Associazione Marco Pannella nei precedenti esposti del 16 ottobre e 25 novembre 2007;
- infatti, si cerca di accreditare la tesi che la presenza dei Radicali Italiani e dell’Associazione Luca Coscioni debba essere effettuata in modo distinto e separato rispetto alla “*Rosa nel Pugno*”, pur essendo tali rappresentanti soggetti costitutivi, per espressa affermazione dei denunciati, del suddetto Gruppo e di conseguenza, le presenze dell’on. Boselli non dovrebbero essere considerate;
- al riguardo si fa osservare che sul sito internet della Camera dei deputati è pubblicato l’elenco dei Gruppi parlamentari tra i quali figura la *Rosa nel Pugno* (la quale in data 18 dicembre 2007 ha mutato tale denominazione in “*Socialisti e*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Radicali – RNP”), alla quale risultava ancora aderire l’on. Boselli al tempo della presenza nelle trasmissioni;
- infatti, la “Rosa nel Pugno” è qualificabile come soggetto politico, a nulla rilevando le sue eventuali componenti interne (SDI, Radicali Italiani, Associazione Luca Coscioni) a cui è fatto riferimento nella denuncia, legittimato ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera c), Testo unico della radiotelevisione, e 10 della legge n. 28/00, nonché dal regolamento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002;
 - come affermato nella sentenza del Tar Lazio, Sez. II, del 12 gennaio 2005, l’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella è carente sul piano della legittimazione processuale e, quindi, non legittimata a ricorrere, in quanto non risulta il collegamento della Lista Bonino – soggetto politico autonomo presente nello schieramento politico con un proprio elenco di candidati ed una propria caratterizzazione politica – alla ricorrente Associazione, tale da giustificare la rappresentanza processuale;
 - né si può escludere dalla valutazione del dato quantitativo la presenza dell’onorevole Boselli e di altri esponenti del medesimo soggetto politico in questione, i quali risultano aderire al gruppo parlamentare La Rosa nel Pugno nel momento in cui hanno partecipato alla trasmissione in esame;
 - dal monitoraggio televisivo a disposizione della concessionaria si evince che, nel periodo considerato, il tempo di presenza di esponenti della Rosa nel Pugno nel programma “Telecamere”, nell’ambito del quale sono state affrontate le tematiche prospettate dagli stessi, è di sensibile entità e superiore a quello di altri soggetti politici;
 - ferma restando la disponibilità ad invitare alla trasmissione in esame l’on. Marco Pannella o esponenti della sua lista, si precisa che “Telecamere” è andato in onda per soli tre mesi, dal 12 novembre 2006 all’11 febbraio 2007, giorno in cui è intervenuto l’on. Boselli, per un totale di dodici puntate; l’edizione del 2007 – 2008 è ripresa il 21 ottobre 2007, ossia trascorso un intervallo di oltre otto mesi;
 - va precisato, inoltre, che nella nota inviata dalla redazione del programma nello scorso mese di gennaio, è stato sottolineato che era stata invitata a partecipare l’on. Emma Bonino per la puntata del 9 dicembre 2007, a cui ha fatto seguito l’indisponibilità del Ministro, reiterata dopo un ennesimo invito; alla puntata del 13 gennaio 2008, invece, ha partecipato la signora Rita Bernardini, segretario dei Radicali Italiani;
 - la valutazione del caso in esame non può, tuttavia, prescindere dalla verifica della presenza degli esponenti politici della Rosa nel Pugno nei programmi appartenenti all’area dell’informazione complessivamente considerata, in linea con l’orientamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - quanto ai programmi di informazione, nella stessa sentenza del giudice amministrativo innanzi citata viene, infatti, precisato che la presenza dei soggetti politici non va verificata sulla base di rigidi criteri cronometrici, bensì con riferimento all’area dell’informazione complessivamente considerata, in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- considerazione del legame che sussiste tra la presenza dei soggetti politici e i temi dell'attualità e della cronaca;
- una diversa soluzione inciderebbe sulla libertà imprenditoriale dell'editore e ancor più sulla libertà di manifestazione del pensiero e di informazione dei giornalisti, i quali verrebbero condizionati, nell'esercizio della loro professione, in violazione degli articoli 41 e 21 della Costituzione, in singoli e puntuali programmi o serie di programmi e non nell'intero complesso della programmazione informativa televisiva;
 - infine, come risulta per *tabulas*, si registra una sensibile presenza di esponenti della Rosa nel Pugno nei programmi di approfondimento informativo della concessionaria pubblica;

CONSIDERATO che la trasmissione "Telecamere", oggetto della segnalazione, rientra tra i programmi di approfondimento, in quanto caratterizzata dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca ed essendo un programma *serial* identificabile per impostazione e realizzazione, è suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 3 e 7 del Testo Unico della radiotelevisione, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche e che l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata costituisce un servizio di interesse generale, che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e imparzialità;

CONSIDERATO che l'atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003, prevede, in particolare, che:

"1. Tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori e a tutti i giornalisti si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza";

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai programmi di informazione, la citata delibera n. 22/06/CSP, all'articolo 2, comma 1, stabilisce che *"1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento";

CONSIDERATO altresì che, ai sensi della citata delibera n. 22/06/CSP, che costituisce indirizzo interpretativo dell'Autorità in materia di vigilanza sulle trasmissioni irradiate da qualsiasi emittente, anche di servizio pubblico, nei programmi di approfondimento l'equilibrio delle presenze deve essere assicurato durante il ciclo della trasmissione;

RITENUTO di estendere il periodo oggetto di verifica fino al 31 gennaio 2008, ai fini dell'accertamento della programmazione dell'emittente in questione, in considerazione dell'andamento del ciclo della trasmissione;

RITENUTO che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell'informazione;

CONSIDERATO che la partecipazione dei soggetti politici ai programmi di informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento nella rappresentazione delle posizioni politiche;

CONSIDERATO altresì che, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione delle opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio relativi al programma "Telecamere", forniti dall'Isimm Ricerche risulta che, nel periodo dal 1° settembre 2006 al 31 gennaio 2008, gli esponenti della Rosa nel Pugno - che in data 18 dicembre 2007 ha mutato la denominazione in "Socialisti e Radicali - RNP" - ivi includendo i soggetti denunciati, sono stati presenti, per le proprie iniziative e posizioni politiche, e in considerazione del ciclo della trasmissione, per un tempo pari a quaranta minuti e venti secondi, corrispondente al 12,39% del tempo complessivo fruito dai soggetti della maggioranza (cinque ore, venticinque minuti e trenta secondi), al 5,32% del tempo complessivo dedicato a tutti i soggetti politici (dodici ore, trentotto minuti e cinquantuno secondi) e al 4,29% del tempo complessivamente dedicato agli interventi dei soggetti politici e istituzionali (quindici ore, trentanove minuti e tredici secondi);

RILEVATO che successivamente alla richiesta di informazioni inviata dall'Autorità alla Rai in relazione all'esposto *de quo*, è stata presente nel programma in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

questione la Signora Rita Bernardini – Segretaria dei Radicali Italiani in data 13 gennaio 2008 con un tempo di parola di sei minuti e cinquantaquattro secondi e che, inoltre, secondo quanto comunicato dalla RAI, precedentemente era stata invitata a partecipare al programma l'on. Emma Bonino per la puntata del 9 dicembre 2007, a cui ha fatto seguito l'indisponibilità del Ministro;

RITENUTO che l'iniziale squilibrio informativo rilevato nel periodo oggetto della segnalazione (compreso tra settembre 2006 e il 24 dicembre 2007) risulta autonomamente compensato dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con riferimento alla puntata del 13 gennaio 2008;

RITENUTO, per l'effetto di quanto sopra, che nel comportamento della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è ravvisabile un adeguamento spontaneo nel dare concreta applicazione agli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione nei confronti dei rappresentanti della Rosa nel Pugno, ivi inclusi i soggetti denunciati;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione del Commissario Michele Laura, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti con riferimento alle asserite violazioni;
- la trasmissione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 13 febbraio 2008

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Laura

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Caterina Catanzariti